



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto del Sindaco Metropolitano N. 47 del 29/06/2015

Classifica: 004.03

Anno: 2015

(6227185)

<i>Oggetto</i>	ANNO 2015 - DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL 30% DELLA TARIFFA BASE DI CUI ALL'ALLEGATO DEL D.M. 27 NOVEMBRE 1998, N.435.
----------------	--

<i>Ufficio proponente</i>	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
<i>Dirigente/ P.O</i>	CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
<i>Consigliere delegato</i>	BARNINI BRENDA
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE

Su proposta del Consigliere Delegato, BARNINI BRENDA

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto l'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 così come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 506 che ha previsto che le Province possano istituire l'imposta sulla formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione veicoli al PRA (IPT);

Visto il successivo comma 2 del predetto art. 56 che prevede che l'imposta sia applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'art. 54, fino ad un massimo del trenta per cento ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27 novembre 1998 avente per oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 56, comma 11 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, per la determinazione delle misure dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998";

Visto l'art. 3 – Tariffe - del Regolamento IPT approvato da questo Ente con atto consiliare n. 20 del 18/02/2008 esecutivo ai sensi di legge, che regola le tariffe e particolarmente il punto 2 dello stesso articolo che determina il massimo aumento applicabile rispetto alla tariffa base stabilita dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27 novembre 1998 (30%);

Viste le successive modifiche al regolamento apportate con delibere di consiglio n. 87 del 26/5/2008, n. 217 del 15/12/2008, n. 156 del 23/12/2009, n. 173 del 22/12/2011 e n. 60 del 28/04/2014;

Vista la delibera n. 76 del 15/4/2008 con la quale la Giunta provinciale modificava l'aumento da applicare alla tariffa base dell'imposta, a decorrere dal 1 ottobre 2008, fissandolo al 10% e deliberava di non applicare alcun aumento alla tariffa dal 1 gennaio 2009;

Visto l'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 che dispone: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato" e visto l'art. 77-bis comma 30 del D.L. 25-06-2008, n. 112 che cita "per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Visto l'art. 1 comma 123, L. 13 dicembre 2010, n. 220 che disponeva "resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 241 del 29/10/2008, che confermava per l'anno 2009 l'applicazione della tariffa al minimo consentito dalla legge;

Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 219 del 10/11/2009, che confermava per l'anno 2010 l'applicazione della tariffa al minimo consentito dalla legge;

Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 184 del 9/11/2010 che confermava per l'anno 2011 la misura della tariffa al minimo consentito dalla legge;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che cita all'art. 13 comma 14 "Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

- a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126
- b. .. omissis..";

Visto il Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge con modifiche dall'art. 1 comma 1 L. 26 aprile 2012 n. 44, contenente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" che all'art. 4 comma 4 è intervenuto sulla potestà degli enti locali di incrementare i tributi abrogando l'articolo 77 -bis, comma 30, del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13.12.2010, n. 220. La norma fa salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del decreto legge;

Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 199 del 10/11/2011 che incrementava per l'anno 2012 la misura base dell'IPT al 25%;

Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 167 del 11/12/2012 con la quale viene applicata per gli anni 2013, 2014 e 2015 la maggiorazione del 30% alla misura base dell'IPT;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 4 del 17 gennaio 2014 conferma di applicare agli anni 2014 e seguenti la maggiorazione del 30% alla misura base dell'IPT;

Ricordato che il gettito dell'imposta in questione ammonta a quanto illustrato nella tabella seguente:

2009	2010	2011	2012	2013	2014
22.202.955,87	24.422.879,70	27.714.466,39	28.914.125,09	31.137.651,61	34.828.240,85

Appurata la necessità di mantenere il flusso di questa entrata in questione anche per l'anno 2015;

Ritenuto, pertanto, opportuno non variare l'attuale maggiorazione alla misura base dell'imposta provinciale di trascrizione, confermandola al 30%;

Visto il D.M. 16 marzo 2015 "Differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 2015, n. 67 - emanato ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 che prevede un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali dal 31 maggio al 30 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2015, n. 115;

Visto l'art. 114 della Costituzione che individua la Città metropolitana come ente autonomo costitutivo della repubblica;

Visto l'art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione che definisce le funzioni fondamentali della Città metropolitana e l'attribuzione, altresì, delle funzioni fondamentali delle Province;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 avente per oggetto "Disposizioni urgenti sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che definisce le città metropolitane come enti territoriali di area vasta con finalità istituzionali generali;

Visto l'art 1 comma 16 della L. 7 aprile 2014 n. 56 che cita: "Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano;

Vista la deliberazione della Conferenza metropolitana 16 dicembre 2014 n. 1, che ha provveduto all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana;

Riconosciuto al Sindaco il compimento tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Consiglio metropolitano, alla Conferenza metropolitana e

ai dirigenti in base all'art. 16 dello Statuto della Città metropolitana e rilevata, pertanto, la propria competenza in merito;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L. espresso dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari;

Visto il parere favorevole, attestato dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

DISPONE

1) di applicare all'anno 2015, per i motivi espressi in premessa, alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio la maggiorazione del trenta per cento (30%) sulla tariffa base dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, così come determinata con Decreto Ministeriale n. 435 del 27/11/1998 e dall'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148;

2) di incaricare la Direzione dei Servizi Finanziari di notificare entro 10 giorni dalla esecutività il presente atto agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di Firenze ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera b), Legge Finanziaria 2001, nonché di inviare entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia conforme del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze – Ufficio Federalismo Fiscale per la pubblicazione sulla G.U. ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 c. 2 del D.Lgs 446/97.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet

<http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”